

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4983 del 21/10/2020
Oggetto	Demanio idrico terreni - Concessione per occupazione di terreno demaniale del Rio Rovacchiotto in Comune di Fidenza (PR) - Richiedente Stef Frozen Italia srl -Pratica PR19T0010 - sinadoc 18997/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5145 del 20/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno OTTOBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 12/06/2019 registrata al protocollo PG/2019/92551 del 12/06/2019 con cui il Sig Renato Mosca, c.f. MSCRNT55A16F205Z residente in via Monte Podgara n. 4P.2 nel Comune di Saronno (VA) in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti della Società Stef Frozen Italia srl, C.F/P.Iva 02332140447 con sede legale in Strada San Donato n. 21/A in Loc. San Prospero nel Comune di Parma, ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua Fosso

Rovacchiotto, individuata al Foglio n. 29 mappale n. 142 del NCT del Comune di Fidenza (PR), pari a di mq. 894,5 di cui 267,5 uso cortile pavimentato, mq. 287 occupato da edificio e mq. 340 a prato;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 277 del 10/07/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

– Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile nulla osta idraulico PC/2020/37018 del 01/07/2020 ed acquisito con nota PG/2020/94714 del 01/07/2020, con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

– Comune di Fidenza acquisito con nota PG/2020/116293 del 11/08/2020 ;

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

– le spese istruttorie di 75 euro in data 29/06/2019

– il canone per l'anno 2020 e quanto dovuto per gli anni precedenti in data 07/09/2020

– il deposito cauzionale la somma pari a euro 1234,66 in data 07/09/2020;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Stef Frozen Italia srl c.f./P.Iva 02332140447 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Fosso Rovacchiotto, di mq di mq. 894,5 di cui

267,5 uso cortile pavimentato mq. 287 occupato da edificio e mq. 340 a prato, sita in Comune di Fidenza (PR), catastalmente identificata al Foglio n. 29 mappale n. 142, codice pratica **PR19T0010**;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2025**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario ed acquisito con nota PG/2020/134748 del 21/09/2020;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 1234,66 euro e dando atto che l'annualità 2020 è già stata versata;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
6. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 1234,66 euro;
7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio.
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli

artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
(Paolo Maroli)
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a

Stef Frozen Italia S.r.l., c.f./P.Iva 02332140447

(cod. pratica PR19T0010).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fosso Rovacchiotto, individuata al foglio 29 mappali 142 del Comune di Fidenza (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq. 894,5 di cui mq. 267,5 uso cortile pavimentato mq. 287 occupata da edificio mq. 340 a prato.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "Regione Emilia-Romagna-Demanio Idrico Emilia Ovest", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale

termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1234,66 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2025**
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al

subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO E PARERE COMUNE

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PC/2020/37018 del 01/07/2020 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento

interventi urgenti e messa in sicurezza, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

2. Per quanto riguarda il Parere espresso dal Comune di Fidenza acquisito con nota PG/2020/116293 del 11/08/2020 dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

3. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico, del parere del Comune di Fidenza e di accettarne le condizioni e prescrizioni.



Comune di Fidenza

Servizio Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana
U.O. SUAP

Prot. gen. n. del
PEC

Fidenza 03.06.2020

Regione Emilia Romagna

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale
e la Protezione Civile
servizio coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza
servizio area affluenti Po - ambito di Parma
stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

Immostef Italia S.r.l.

Strada S. Donato 21/a
43122 S. Prospero Parmense (PR)
immostefitalia@pec.it

p.c. **ARPAE – SAC Parma**
P.le della Pace n.1
43121 Parma (PR)
aopr@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Progetto di realizzazione vasca di laminazione del Rio Rovacchiotto, ns. prot. 3805 del 03.02.2020.
Parere favorevole e disposizioni conseguenti**

Con riferimento alla richiesta, da parte della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, assunta al prot. 3805 in data 03.02.2020, di poter intervenire sull'area di proprietà Immostef Italia, identificata al Catasto Comune di Fidenza, al fg. 29, Particella 142, al fine di poter attuare una proposta progettuale concernente la realizzazione di vasca d'espansione, ritenendo l'intervento utile ad aumentare la resilienza del reticolo secondario si evidenzia quanto segue.

Considerato che:

- l'area oggetto della richiesta d'intervento, si trova in area identificata nella cartografia di PSC, alla Tavola "Rete ecologica ed assetto idraulico", quale

- corridoi ecologici primari (PTCP);
- corridoi ecologici locali;

alla Tavola "2.3 progetto" quale

- area interna alla scheda di trasformazione n. 43 destinata ad area produttiva di rilievo sovracomunale e suo possibile ampliamento;
- area già soggetta a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004) – art. 23 (*l'area non è più sottoposta ad autorizzazione paesaggistica in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 143 del 4 febbraio 2019 che ne ha definita l'irrelevanza di cui alla propria deliberazione n. 2531 del 2000, in attuazione dell'art. 146, comma 3, del previgente D. Lgs. n. 490 del 1999*);
- aree di valore naturale e ambientale - art.94
- ambiti agricoli di rilievo paesaggistico - art. 95
- progetto di tutela e valorizzazione - art.93
- dossi di pianura - art.92

- la condizione di area interna alla scheda 43 non pone prescrizioni relative alle aree verdi diverse e distinte dalla realizzazione del corridoio ecologico, obbligo urbanizzativo assunto per l'attuazione dell'area produttiva di rilievo

sovracomunale denominata "Centro Integrato del Freddo" e non in contrasto con la realizzazione oggetto del progetto presentato;

- le area di valore naturale e ambientale sono prioritariamente destinate alla tutela della flora e della vegetazione, delle presenze arboree, della fauna, del paesaggio, delle emergenze storico-culturali, delle acque e delle risorse idriche, alla conservazione e alla valorizzazione degli habitat naturali, nonché al mantenimento e al miglioramento dell'assetto idrogeologico e sono consentite opere idrauliche sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;

- negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico è perseguito il mantenimento e promosso l'arricchimento della vegetazione (filari, siepi, macchie, boschetti), favorendo in particolare l'incremento delle presenze arboree diffuse;

- il Progetto di tutela, recupero e valorizzazione dello Stirone e di Frescarolo individuato nella tavola C.5-1 del PTCP, ha come obiettivo tutelare e valorizzare, mediante interventi di potenziamento e ricucitura delle fasce boscate ripariali, il corridoio ecologico rappresentato dall'asta fluviale, individuata nella tavola C.5-1;

- i dossi di pianura sono individuati come obiettivo di salvaguardia dal PSC vigente, pur consentendo opere ed interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica della rete idrografica superficiale, purché rivolte alla tutela e salvaguardia delle popolazioni residenti;

Vista la proposta di progetto consistente in una rimodellazione altimetrica dell'area, la cui ridefinizione geometrica, non contrasta con le prescrizioni e obiettivi di salvaguardia, sopra descritti;

si esprime

parere favorevole all'esecuzione della proposta progettuale in oggetto coerente con gli obiettivi di salvaguardia ambientale e sicurezza idraulica del territorio.

Con successivo confronto con la proprietà attuale dell'area industriale si definiranno tempi, modi e forme del completamento dell'assetto urbanizzativo complessivo dell'area produttiva di rilievo sovracomunale, come previsto dagli accordi convenzionali e titoli edilizi allo scopo rilasciati per la progressiva attuazione del comparto.

IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
Arch. Alberto Gilioli

(firmato digitalmente)

Il sottoscritto Mosca Renato

c.f. M|S|C|R|N|T|5|5|A|1|6|F|2|0|5|Z|

in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti della società

Stef Frozen Italia S.r.l.

c.f. 0|2|3|3|2|1|4|0|4|4|7|, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il legale rappresentante

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.